



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

MIUR UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL LAZIO

E

FONDAZIONE MARISTA
PER LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

per la realizzazione di attività di
Alternanza Scuola Lavoro

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento



Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, di seguito denominato U.S.R. Lazio, con sede legale in Roma via Giorgio Ribotta, 41 00144 Roma, Codice Fiscale n. 97248840585 rappresentato dal Direttore Generale Dott. Gildo De Angelis

e

la FONDAZIONE MARISTA PER LA SOLIDIERIETA' INTERNAZIONALE, di seguito denominato **FMSI**, con sede legale in 00144 Roma, Piazzale Marcellino Champagnat 2, Codice Fiscale n. 97484360587, rappresenta dal Direttore Generale Dott.ssa Marzia Ventimiglia,

insieme indicati come "le Parti"

VISTI

- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari, come modificata dal Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012;
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la Legge 18 dicembre 1997 n. 440 contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con cui è stato emanato il regolamento recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", e successive modificazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, per l'"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", e successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- la Legge 1° agosto 2003, n. 206 recante "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari per la realizzazione del loro ruolo";
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la "Definizione delle norme

- generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
 - la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", ed in particolare l'articolo 2;
 - il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 sulla "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1";
 - i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87-88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei;
 - le Direttive ministeriali n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali;
 - il Decreto interministeriale n. 211 del 7 Ottobre 2010, recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
 - la Legge 28 giugno 2012, n. 92, sulle "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita", ed in particolare l'articolo 4, commi 51-68;
 - l'Intesa del 20 dicembre 2012 tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
 - il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli

Handwritten initials: "W" and a signature.



- apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
- l'Accordo del 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali”;
 - la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
 - la Guida operativa per la Scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro dell'8 ottobre 2015, predisposta dal M.I.U.R. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
 - gli Atti e le Risoluzioni dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

TENUTO CONTO CHE

- riveste un valore strategico diffondere e rilanciare nel nostro Paese una cultura finalizzata a promuovere, sviluppare e coltivare nei giovani la propensione al pensiero creativo, all'innovazione, all'intraprendenza, allo spirito imprenditoriale e al lavoro di gruppo;
- è indispensabile a tal fine favorire un maggiore collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro, attraverso iniziative di orientamento scolastico e professionale e di sostegno alla diffusione della cultura d'impresa, facendo leva sui talenti e sull'interesse dei giovani e della loro capacità di essere al passo con l'innovazione e le potenzialità che ne derivano;

L'USR Lazio intende:

- curare come suo compito istituzionale l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti e l'azione di supporto alla flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle Istituzioni scolastiche;
- sostenere iniziative volte a prevenire e a contrastare la dispersione scolastica e formativa, idonee a rafforzare le competenze degli studenti a vantaggio dell'occupabilità;
- promuovere la progettazione e l'organizzazione dei processi formativi, anche a mezzo di convenzione con Enti ed Istituzioni (Ministeri, Università, centri di ricerca, ecc.) che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale e professionale;



- promuovere tutte le possibili azioni di orientamento, finalizzate alla scelta consapevole degli studenti dei propri percorsi di studio e/o di lavoro in relazione alle opportunità e ai possibili sbocchi occupazionali;
- operare in qualità di "facilitatore", guidando le Istituzioni scolastiche autonome della Regione Lazio nella realizzazione dell'Alternanza Scuola Lavoro nella scuola secondaria di secondo grado, così come previsto dall'art. 1 comma 33 della Legge 15 luglio 2015 n. 107, il quale stabilisce che "i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al Decreto legislativo 15 luglio 2005 n.77 siano attuati negli Istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio";

la **FMSI intende:**

- contribuire alla formazione umana, culturale e professionale dei discenti del Lazio, con il proprio patrimonio storico, nonché attraverso la proprie peculiari attività finalizzate alla tutela dei diritti dei bambini e dei giovani socialmente ed economicamente svantaggiati. FMSI realizza concretamente i propri progetti, in territorio nazionale ed internazionale, ispirandosi al carisma ed ai valori dei Fratelli Maristi: formazione ed insegnamento ai giovani;
- mettere a disposizione la propria competenza a favore degli Istituti Scolastici, delle Istituzioni culturali, delle Associazioni di volontariato che insistono sul territorio laziale, in considerazione del valore sociale ed educativo delle attività da essi svolte, al fine di offrire agli studenti l'opportunità di effettuare esperienze concrete di lavoro/apprendimento, nell'ambito di una vasta gamma di servizi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(*Premesse*)

Le Premesse sono parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2
(*Finalità*)

Le Parti, con il presente Protocollo di Intesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, intendono promuovere e sviluppare azioni volte a favorire forme



strutturate di collaborazione, con riferimento a tutti gli Indirizzi della scuola secondaria di II° grado (Tecnici, Professionali e Licei).

Art. 3

(Impegno delle Parti)

Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle deliberazioni delle Istituzioni scolastiche, si impegnano a:

- co-progettare percorsi in alternanza scuola-lavoro, destinati agli studenti delle scuole secondarie superiori del Lazio;
- favorire l'acquisizione e lo sviluppo in alternanza scuola-lavoro delle competenze degli studenti nell'ambito artistico-storico-culturale, tecnico-professionale e di servizi alla persona, assicurando la coerenza di tali competenze con gli obiettivi formativi previsti per gli indirizzi di studio di rispettiva iscrizione;
- assicurare la diffusione dell'alternanza scuola lavoro per consolidare il raccordo tra le Istituzioni scolastiche e le realtà lavorative e per offrire agli studenti opportunità e strumenti utili all'orientamento professionale e al successo occupazionale, come previsto dalla Legge 107/2015;
- attivare iniziative di informazione rivolte agli studenti e ai docenti delle Istituzioni scolastiche interessate, al fine di rendere i percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro;
- rafforzare negli studenti, nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale e liceale, l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico scientifiche, promuovendo progetti di alternanza scuola-lavoro che le Parti si impegnano a sostenere nell'ambito delle risorse annualmente disponibili.

Art. 4

(Comitato paritetico)

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti e al fine di coordinare gli interventi nei relativi ambiti, le Parti convengono di costituire un gruppo operativo composto da n. 3 rappresentanti dell'U.S.R. Lazio e n. 3 rappresentanti della FMSI. Il Comitato avrà, tra l'altro, il compito di individuare le modalità di monitoraggio e valutazione delle azioni poste in essere, in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla L. 107/2015, di cui ai commi 37 e 40.

Il Comitato paritetico curerà in particolare:

- la definizione di accordi attuativi volti a definire nel dettaglio il contenuto delle attività di cui al precedente art. 4;
- il monitoraggio dell'efficacia dei singoli interventi in termini di crescita delle competenze acquisite dagli studenti attraverso la raccolta delle valutazioni espresse da questi ultimi in relazione all'efficacia degli interventi;
- la raccolta delle valutazioni dei Dirigenti Scolastici con evidenza della specificità, del potenziale formativo e delle eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- l'analisi delle richieste emergenti dal mercato del lavoro al fine di predisporre elementi di informazione utili alla individuazione/rimodulazione di nuove competenze per garantire ai giovani le migliori opportunità di occupabilità.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione.

Art. 5

(Durata)

Il presente Protocollo ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.

Le Parti potranno recedere dal e/o risolvere il Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, con avviso di ricevimento, con anticipo di almeno tre mesi prima.

Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività che saranno concordate e avviate mediante le convenzioni di cui all'art. 1, comma primo.

Art. 6

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo di Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti. Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione.

Roma, 19/03/2018


FONDAZIONE MARISTA
PER LA SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Marzia Ventimiglia



MIUR
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL PER IL LAZIO


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gildo De Angelis



USA LAZIO

FMRI

[Faint, mostly illegible text, likely a letter or official communication.]

M.I.U.R.
AOODRLA - U.S.R. LAZIO
 REGISTRO UFFICIALE

 19 MAR 2018
 ROMA Prot. N. 9691

[Faint text and signature area, likely containing the name and signature of the official.]

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 8 pagine, tenuto presso l'AOO AOODRLA